REGOLAMENTO (CE) N. 27/97 DELLA COMMISSIONE

del 9 gennaio 1997

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], in particolare l'articolo 35, paragrafi 8 e 11,

considerando che il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione [2], modificato dal regolamento (CE) n. 26/97 [3], ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofruttioli;

considerando che, a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione [5], nella misura necessaria per consentire un'esportazione di notevole entità sotto il profilo economico, la differenza tra i prezzi praticati sul mercato mondiale per i prodotti di cui all'articolo menzionato e i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, a norma dell'articolo 26, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1035/72, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione o delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale; che si deve altresì tener conto delle spese di cui alla lettera b) del citato paragrafo nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate;

considerando che, a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, le restituzioni devono essere fissate tenuto conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 228 del trattato;

considerando che, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1035/72, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione; che i prezzi del mercato mondiale devono essere fissati tenuto conto dei corsi e dei prezzi di cui al secondo comma del citato paragrafo;

considerando che la situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso;

considerando che i pomodori, i limoni, le arance e le mele, delle categorie Extra, I e II delle norme comuni di qualità, le uve da tavola delle categorie Extra e I, le mandorle sgusciate, le nocciole nonché le noci comuni con guscio possono attualmente essere oggetto di esportazioni di notevole entità sotto il profilo economico;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio [6], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 [7], sono utilizzati per convertire l'importo espresso in moneta dei paesi terzi e sono alla base della determinazione dei tassi di conversione agricoli delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione di tali conversioni sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione [8], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96 [9];

considerando che l'applicazione delle modalità sopra indicate alla situazione attuale del mercato o alle sue prospettive di evoluzione, e segnatamente ai corsi e prezzi degli ortofrutticoli nella Comunità e sul mercato internazionale, fa sì che le restituzioni vengano fissate conformemente agli allegati del presente regolamento;

considerando che, conformemente all'articolo 26, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72, è opportuno consentire che le risposte disponibili siano utilizzate con la massima efficacia, evitando discriminazioni tra gli operatori interessati; che a tal fine occorre far in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni; che per tali motivi e per il carattere stagionale delle esportazioni di ortofrutticoli è opportuno fissare dei contingenti per prodotto;

considerando che, alla luce della situazione del mercato e per permettere l'uso ottimale delle risorse disponibili, nonché tenendo conto della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno scegliere il metodo più adatto di restituzione all'esportazione per certi prodotti e quindi non fissare contemporaneamente, per il periodo di

(1) GU n. L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.
(2) GU n. L 292 del 15. 11. 1996, pag. 12.
(3) Vedi pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(5) GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.
(6) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
(7) GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.
(8) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.
(9) GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

esportazione considerato, restituzioni dei tipi A1 e A2, di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2190/96 recante modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli; che nell'ambito del sistema A2 occorre differenziare le destinazioni vicine da quelle più lontane;

considerando che occorre tener conto dei tassi definitivi del tipo A2 fissati nel periodo precedente la richiesta dei titoli;

considerando che il comitato di gestione per gli ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli sono fissate in allegato.

2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 14 bis del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione [1], che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, non vengono imputati ai quantitativi ammessi a beneficiare delle restituzioni menzionati al paragrafo 1.

3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2190/96, i titoli dei tipi A1 e A2 sono validi per due mesi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE NEL SETTORE DEGLI ORTOFRUTTICOLI

Prodotti [Le definizioni complete dei prodotti ammissibili figurano nella sezione «Ortofrutticoli» del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1)]	Codice del prodotto	Sistema A1 Periodo di presentazione delle domande di titolo dal 10. 1 al 5. 3. 1997			Sistema A2 Periodo di presentazione delle domande di titolo dal 10 al 16. 1. 1997			Sistema B Periodo di esportazione dal 17. 1 al 12. 3. 1997		
		Destinazione o gruppo di destinazioni (1)	Tasso della restituzione (ECU/t nette)	Quantità previste (tonnellate)	Destinazione o gruppo di destinazioni (1)	Tassi della restituzione indicativi (ECU/t nette)	Quantità indicative (tonnellate)	Destinazione o gruppo di destinazioni (1)	Tassi della restituzione indicativi (ECU/t nette)	Quantità indicative (tonnellate)
Pomodori	0702 00 15 9100 0702 00 20 9100 0702 00 25 9100 0702 00 30 9100 0702 00 35 9100 0702 00 40 9100 0702 00 45 9100 0702 00 50 9100	F	36,2	2 811				F	36,2	2 811
Mandorle sgusciate	0802 12 90 9000	F	77,9	192				F	77,9	192
Nocciole con guscio	0802 21 00 9000	F	91,0	11				F	91,0	11
Nocciole sgusciate	0802 22 00 9000	F	175,6	760				F	175,6	760
Noci comuni con guscio	0802 31 00 9000	F	112,9	13				F	112,9	13
Arance	0805 10 01 9200 0805 10 05 9200 0805 10 09 9200 0805 10 11 9200 0805 10 15 9200 0805 10 19 9200 0805 10 21 9200 0805 10 25 9200 0805 10 29 9200 0805 10 31 9200 0805 10 33 9200	XYC	88,6		XC	88,6	49 723	XYC	88,6	72 062
	0805 10 35 9200 0805 10 37 9200 0805 10 38 9200 0805 10 39 9200 0805 10 42 9200 0805 10 44 9200 0805 10 46 9200 0805 10 51 9200 0805 10 55 9200 0805 10 59 9200 0805 10 61 9200 0805 10 65 9200 0805 10 69 9200				Y	88,6	22 339			
Limoni	0805 30 20 9100 0805 30 30 9100 0805 30 40 9100	F	108,7	12 808				F	108,7	12 808

Prodotti [Le definizioni complete dei prodotti ammissibili figurano nella sezione «Ortofrutticoli» del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1)]	Codice del prodotto	Sistema A1 Periodo di presentazione delle domande di titolo dal 10. 1 al 5. 3. 1997			Sistema A2 Periodo di presentazione delle domande di titolo dal 10 al 16. 1. 1997			Sistema B Periodo di esportazione dal 17. 1 al 12. 3. 1997		
		Destinazione o gruppo di destinazioni (1)	Tasso della restituzione (ECU/t nette)	Quantità previste (tonnellate)	Destinazione o gruppo di destinazioni (1)	Tassi della restituzione indicativi (ECU/t nette)	Quantità indicative (tonnellate)	Destinazione o gruppo di destinazioni (1)	Tassi della restituzione indicativi (ECU/t nette)	Quantità indicative (tonnellate)
Uva da tavola	0806 10 21 9200 0806 10 29 9200 0806 10 30 9200 0806 10 40 9200 0806 10 50 9200 0806 10 61 9200 0806 10 69 9200	F	39,0	316						
Mele	0808 10 51 9910 0808 10 53 9910 0808 10 59 9910 0808 10 61 9910 0808 10 63 9910 0808 10 69 9910	XY	38,0		X	38,0	2 838	XY	38,0	4 652
					Y	38,0	1 814			
	0808 10 71 9910 0808 10 73 9910 0808 10 79 9910 0808 10 92 9910 0808 10 94 9910 0808 10 98 9910	ZD	72,0		ZD	72,0	2 975	ZD	72,0	2 975
Pesche e nettarine	0809 30 11 9100 0809 30 19 9100 0809 30 21 9100 0809 30 29 9100 0809 30 31 9100 0809 30 39 9100 0809 30 41 9100 0809 30 49 9100 0809 30 51 9100 0809 30 59 9100	E	40,2							

(1) I codici delle destinazioni sono definiti come segue:

X: Norvegia, Islanda, Groenlandia, Polonia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Albania, Estonia, Lettonia, Lituania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia, Montenegro) e Malta;

Y: Armenia, Azerbaigian, Belarus, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina;

Z: Færøer, paesi e territori d'Africa escluso il Sudafrica, paesi della penisola arabica [Arabia saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abu Dhabi, Dubia, Sharjah, Ajman, Umm Al Qaiwain, Ras Al Kaimah e Fujairah), Kuwait e Yemen], Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia;

C: Svizzera, Repubblica ceca, Repubblica slovacca;

D: Hong Kong, Singapore, Malaysia, Indonesia, Tailandia, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico, Costa Rica;

E: tutte le destinazioni diverse dalla Svizzera;

F: tutte le destinazioni.